

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	6
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	11

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 14.

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Atto n. 155.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi*

allegato 1) e che è stata inoltre presentata, da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che la proposta di parere elaborata dai relatori tiene conto delle riflessioni svolte nel corso del dibattito, fermo restando che non tutte le considerazioni udite nelle precedenti sedute possono ritenersi condivisibili. Premesso che la disciplina in materia di tetto alle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche contiene misure che ben si inseriscono nel processo di moralizzazione della pubblica amministrazione avviato dal ministro Brunetta con provvedimenti e misure finalizzati ad incrementare sia la trasparenza della pubblica amministrazione, sia la correttezza nel rapporto tra amministrazione e cittadini, sia l'efficienza dell'amministrazione stessa, non può non prendersi però atto che la normativa contenuta nella legge finanziaria del 2007 era nel complesso inapplicabile. In particolare, è evidente come l'imposizione di un limite

drastico agli emolumenti distorca la concorrenza, rendendo difficile il reperimento sul mercato del lavoro di persone dotate delle caratteristiche necessarie per amministrare le grandi aziende a capitale interamente o prevalentemente pubblico o le società controllate. Occorre però assicurare la massima trasparenza nel sistema delle retribuzioni pubbliche, evitando che vi siano comparti sottratti alla piena conoscibilità da parte dei cittadini. In tal senso si muovono sia lo schema di regolamento in esame sia le condizioni poste dai relatori nel parere. Esprime quindi l'auspicio che il regolamento in esame permetta di evitare il ripetersi in futuro di certe incresciose situazioni verificatesi in passato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, nel concordare con le considerazioni testé svolte dal relatore per la I Commissione, ritiene che, anche grazie al contributo e alla collaborazione di tutti i componenti delle Commissioni, sia stato raggiunto un risultato positivo, mediante la predisposizione di una proposta di parere che non deve affatto apparire scontata. Fa presente, infatti, che tale proposta contiene tre condizioni, particolarmente pregnanti, il cui contenuto potrà essere recepito dal Ministro Brunetta nella fase di definitiva adozione dell'atto. In questo ambito, peraltro, sottolinea l'importanza della condizione di cui al punto 3), che rappresenta, a suo giudizio, un ottimo punto di mediazione per evitare che i dirigenti di enti e società pubbliche siano molto pagati in cambio di risultati molto scadenti.

David FAVIA (IdV) ritiene che la proposta di parere presentata dai relatori, considerata la severità delle condizioni poste, sia in sostanza una proposta di parere contrario. Illustra quindi la sua proposta alternativa di parere contrario.

Oriano GIOVANELLI (PD), dopo aver ricordato che lo schema di regolamento in esame è stato adottato dal Governo con diversi mesi di ritardo rispetto all'entrata

in vigore della disposizione che prevede la delegificazione, sottolinea come la frequenza con la quale, nella legislatura corrente, si rimette al Governo l'esercizio dell'attività normativa finisca con il provocare difficoltà in sede attuativa. Sul merito, la sua parte politica non condivide, per ragioni etiche e politiche, le modifiche che il Governo ha ritenuto di apportare alla disciplina voluta dal Governo Prodi per porre un limite alle retribuzioni dei manager pubblici. Personalmente, si riconosce interamente nell'intervento svolto, a nome del gruppo, dalla deputata Mattesini. È singolare e inaccettabile che, mentre il Paese si domanda come riequilibrare le stupefacenti sproporzioni tra i redditi di base e le retribuzioni dei manager di massimo livello, il Governo, che non riesce a reperire le risorse per il rinnovo ordinario dei contratti del pubblico impiego, decide di permettere che manager che non valgono percepiscano stipendi che non meritano. A suo avviso, questo è il segno dell'incapacità di contrastare i poteri forti delle alte burocrazie di Stato, che da sempre condizionano i Governi di ogni orientamento politico. Il Governo Prodi aveva tentato, ma il suo esempio non è stato seguito. Né si può sostenere che una maggiore trasparenza sulle retribuzioni dei grandi amministratori sia un risultato importante: la trasparenza, da sola, non produce che frustrazione nel percettore di redditi medi o bassi. È inaccettabile, poi, che un passo del genere sia compiuto da una maggioranza che, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, ha avuto la temerarietà di sostenere che le retribuzioni di consiglieri, presidenti, assessori locali e regionali sono alte e costituiscono uno spreco intollerabile: le risorse per le retribuzioni che il Governo ha scelto di non toccare sono molto più alte. È un altro segno del perdurante dominio del centralismo statale e del fatto che il federalismo continua ad essere solo una parola vuota.

Raffaele VOLPI (LNP) invita i relatori a valutare la possibilità di modificare, nella proposta di parere, il punto 3) delle con-

dizioni per specificare che il principio della proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e i risultati raggiunti deve riguardare non solo i dirigenti delle società partecipate, ma anche quelli delle controllate.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, giudica ragionevole la richiesta del deputato Volpi. D'intesa con la relatrice per la I Commissione, presenta quindi una nuova versione della proposta di parere (*vedi allegato 3*), che modifica il punto 3) delle condizioni.

Mario TASSONE (UdC) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori. Al di là delle dichiarazioni di intento, infatti, lo schema in esame non è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati né permette di fare

chiarezza su certe ambiguità relative alla figura del grande manager di Stato, che è oggi sfuggita al controllo, dando pertanto luogo ad una grave anomalia sulla quale occorre riflettere per porvi rimedio. Osserva che il peso e la forza crescenti di certe corporazioni e oligarchie burocratiche è indizio dell'affievolimento della democrazia in Italia.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere dei relatori, come riformulata, e che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori come riformulata.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155);

premessi che:

lo schema di regolamento di delegificazione in esame è adottato ai sensi del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

nel conferire al Governo il potere regolamentare di delegificazione, il comma 52-*bis* non ha chiarito, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quali siano le norme vigenti abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione;

avendo peraltro il medesimo comma previsto che le disposizioni dei commi da 44 a 52 del citato articolo 3 si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, sembra doversi ritenere che le stesse, per i profili non disciplinati diversamente dal comma 52-*bis*, restino in vigore;

tale interpretazione è confermata dalle dichiarazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, intervenendo nella seduta del 15 dicembre 2009, nell'illustrare la normativa

in materia di tetto alle retribuzioni ha fatto riferimento anche a disposizioni dei commi da 44 a 52, quale quella di cui all'ottavo periodo del comma 44, non confluite nel regolamento di delegificazione in schema;

lo schema in esame, tuttavia, accanto a disposizioni conformi ai criteri di delegificazione previsti dal comma 52-*bis* (fungenti da « norme generali regolatrici della materia » ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400), contiene disposizioni che, senza avere a quanto sembra fondamento in tali criteri, riproducono (parzialmente) oppure modificano il contenuto dei commi da 44 a 52, ingenerando tra l'altro incertezza su quali disposizioni dei commi da 44 a 52 debbano ritenersi ancora vigenti e quali siano da considerare abrogate per effetto della delegificazione;

in particolare, lo schema in esame:

a) riproducendo all'articolo 4, comma 4, una disposizione in materia di deroghe già contenuta nel sesto periodo del comma 44, determina incertezza sul punto se si debba considerare ancora vigente anche l'ottavo periodo del medesimo comma 44, che pure tratta delle deroghe;

b) prevedendo all'articolo 5, comma 1, un obbligo di pubblicazione degli atti di conferimento di incarichi soggetti alla disciplina in esame, determina incertezza sul punto se debbano conside-

rarsi ancora vigenti anche le previsioni connesse alla mancata pubblicazione di tali atti dal quarto periodo del comma 44, ai sensi del quale « Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento »;

evidenziato che all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe più corretto parlare di « verifica del rispetto » del limite, più che di « determinazione » del limite;

sottolineata l'importanza rivestita dallo schema di regolamento in esame, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è pensabile – e tanto meno appare accettabile per i cittadini – lo spreco di risorse pubbliche per la corresponsione di emolumenti di significativa entità;

segnalato che, in occasione dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (S. 1167), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti « pubblici », ovvero che beneficino di finanziamenti o contributi pubblici;

preso atto che, pur non essendo il provvedimento in esame diretto a disciplinare le retribuzioni del personale di regioni ed enti locali, esso non dovrebbe comunque ignorare, quanto meno, il profilo dell'equilibrio delle spese degli enti territoriali, in modo da evitare che regioni o enti locali, che sostengano spese significativamente elevate per gli emolumenti di propri dirigenti o di personale a vario titolo coinvolto nelle proprie strutture amministrative, possano poi richiedere ingiustificati trasferimenti ag-

giuntivi da parte dello Stato, lamentando carenze di fondi per investimenti o spese di altra natura;

rilevato infine che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema in esame favorevolmente;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si introduca nello schema un articolo aggiuntivo che preveda che, per i profili non direttamente disciplinati dal regolamento, sono fatte salve tutte le disposizioni dei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007: inoltre, all'articolo 4, comma 4, in materia di deroghe, si precisi se è fatta salva la disposizione in materia di deroghe di cui al comma 44, ottavo periodo (analogamente a quanto fatto per il comma 46 dell'articolo 3 citato, in materia di deroghe per la Banca d'Italia), e, all'articolo 5, comma 1, si chiarisca se è fatta salva la disposizione di cui al comma 44, quarto periodo, in materia di condizioni di attuabilità degli atti di conferimento di incarichi;

2) all'articolo 6, si introduca un comma aggiuntivo che preveda che « Il Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lett. e) della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Governo presenta al Parlamento entro il

31 dicembre di ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio.»;

3) per quanto concerne i dirigenti delle società e degli enti partecipati dallo Stato, siano essi quotati o non quotati in borsa, si preveda un criterio di proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e

i risultati raggiunti nella gestione degli enti medesimi; ove questo non sia possibile nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, si raccomanda al Governo di adottare quanto prima specifiche iniziative legislative in tal senso.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo (atto n. 155);

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato favorevolmente lo schema in esame,

premesso che:

lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, come modificato prima dall'articolo 4-quater del decreto-legge n. 97 del 2008 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;

considerato che:

in assenza di soppressioni o modificazioni specifiche intervenute, sono da ritenersi pienamente vigenti i commi da 44 a 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

il dettato contenuto nel criterio di cui alla lettera a) del provvedimento di delegificazione – articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 97 del 2008 – appare in conflitto con le disposizioni dettate dal comma 44 della legge n. 244 del 2007, in

particolare ai periodi nono e decimo del medesimo comma, e dal comma 47, secondo periodo;

risulta che parte dei medesimi criteri finalizzati all'attuazione dei citati commi da 44 a 52-*bis* se ne discosti in modo significativo;

non è chiaro come debbano intendersi risolti i conseguenti problemi attinenti all'interpretazione del dettato normativo e dei rapporti tra fonti normative;

lo schema di regolamento in esame non può ritenersi attuativo delle disposizioni che lo originano;

osservato che:

in occasione del dibattito intorno agli emolumenti conseguiti dai manager i criteri economici ed etici che hanno ispirato il dibattito intorno agli emolumenti conseguiti dai manager pubblici, dovrebbe essere valutata l'opportunità di provvedere ad una approfondita rivisitazione della figura dei manager pubblici, a fronte dell'evoluzione della pubblica amministrazione che richiede al futuro dirigente pubblico l'assunzione di nuovi ruoli e responsabilità;

a tal fine appare rilevante un rinnovamento della cultura e delle competenze professionali, insieme alla definizione di nuovi profili, soprattutto in ordine alle loro responsabilità, attualmente non considerate se non con riguardo all'entità degli emolumenti o alla posizione gerarchica ricoperta;

dovrebbe valutarsi, inoltre, l'opportunità di prevedere espressamente un collegamento tra il compenso ed i risultati del manager, con ciò assoggettando la stessa figura professionale alle regole della concorrenza nonché del merito fattivamente riconosciuto;

dovrebbe valutarsi, infine, l'opportunità di approntare una serie di misure atte a risvegliare l'interesse dei più giovani e qualificati verso le amministrazioni pub-

bliche, con ciò chiamando in causa il sistema universitario, che consenta di avviare anche nel nostro Paese un percorso virtuoso di introduzione e di ricambio nell'ambito degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni,

esprimono

PARERE CONTRARIO

Favia, Paladini, Porcino.

ALLEGATO 3

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155);

premesso che:

lo schema di regolamento di delegificazione in esame è adottato ai sensi del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

nel conferire al Governo il potere regolamentare di delegificazione, il comma 52-*bis* non ha chiarito, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quali siano le norme vigenti abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione;

avendo peraltro il medesimo comma previsto che le disposizioni dei commi da 44 a 52 del citato articolo 3 si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, sembra doversi ritenere che le stesse, per i profili non disciplinati diversamente dal comma 52-*bis*, restino in vigore;

tale interpretazione è confermata dalle dichiarazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, intervenendo nella seduta del 15 dicembre 2009, nell'illustrare la normativa in materia di tetto alle retribuzioni ha

fatto riferimento anche a disposizioni dei commi da 44 a 52, quale quella di cui all'ottavo periodo del comma 44, non confluite nel regolamento di delegificazione in schema;

lo schema in esame, tuttavia, accanto a disposizioni conformi ai criteri di delegificazione previsti dal comma 52-*bis* (fungenti da « norme generali regolatrici della materia » ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400), contiene disposizioni che, senza avere a quanto sembra fondamento in tali criteri, riproducono (parzialmente) oppure modificano il contenuto dei commi da 44 a 52, ingenerando tra l'altro incertezza su quali disposizioni dei commi da 44 a 52 debbano ritenersi ancora vigenti e quali siano da considerare abrogate per effetto della delegificazione;

in particolare, lo schema in esame:

a) riproducendo all'articolo 4, comma 4, una disposizione in materia di deroghe già contenuta nel sesto periodo del comma 44, determina incertezza sul punto se si debba considerare ancora vigente anche l'ottavo periodo del medesimo comma 44, che pure tratta delle deroghe;

b) prevedendo all'articolo 5, comma 1, un obbligo di pubblicazione degli atti di conferimento di incarichi soggetti alla disciplina in esame, determina incertezza sul punto se debbano considerarsi ancora vigenti anche le previsioni connesse alla mancata pubblicazione di

tali atti dal quarto periodo del comma 44, ai sensi del quale «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento»;

evidenziato che all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe più corretto parlare di «verifica del rispetto» del limite, più che di «determinazione» del limite;

sottolineata l'importanza rivestita dallo schema di regolamento in esame, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è pensabile – e tanto meno appare accettabile per i cittadini – lo spreco di risorse pubbliche per la corresponsione di emolumenti di significativa entità;

segnalato che, in occasione dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (S. 1167), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti «pubblici», ovvero che beneficino di finanziamenti o contributi pubblici;

preso atto che, pur non essendo il provvedimento in esame diretto a disciplinare le retribuzioni del personale di regioni ed enti locali, esso non dovrebbe comunque ignorare, quanto meno, il profilo dell'equilibrio delle spese degli enti territoriali, in modo da evitare che regioni o enti locali, che sostengano spese significativamente elevate per gli emolumenti di propri dirigenti o di personale a vario titolo coinvolto nelle proprie strutture amministrative, possano poi richiedere ingiustificati trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato, lamentando carenze di fondi per investimenti o spese di altra natura;

rilevato infine che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema in esame favorevolmente;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si introduca nello schema un articolo aggiuntivo che preveda che, per i profili non direttamente disciplinati dal regolamento, sono fatte salve tutte le disposizioni dei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007: inoltre, all'articolo 4, comma 4, in materia di deroghe, si precisi se è fatta salva la disposizione in materia di deroghe di cui al comma 44, ottavo periodo (analogamente a quanto fatto per il comma 46 dell'articolo 3 citato, in materia di deroghe per la Banca d'Italia), e, all'articolo 5, comma 1, si chiarisca se è fatta salva la disposizione di cui al comma 44, quarto periodo, in materia di condizioni di attuabilità degli atti di conferimento di incarichi;

2) all'articolo 6, si introduca un comma aggiuntivo che preveda che «Il Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-bis, lett. e) della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Governo presenta al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio.»;

3) per quanto concerne i dirigenti delle società e degli enti partecipati e

controllati dallo Stato, siano essi quotati o non quotati in borsa, si preveda un criterio di proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e i risultati raggiunti nella gestione degli enti e delle società medesimi; ove questo non sia possibile nel

rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, si raccomanda al Governo di adottare quanto prima specifiche iniziative legislative in tal senso.